



COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e Paesaggio

Piazza Libertà n.12 - 36071 Arzignano (VI)
Tel.: 0444/476575 | Fax: 0444/476513 | C.F. e P.IVA: 00244950242
e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Protocollo: vedasi PEC di invio

Arzignano, 1 aprile 2020

OGGETTO: provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. 991 del 19.01.2020, con la quale vengono adottate azioni finalizzate a prevenire e ridurre i livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
 - l'art. 7 del vigente Regolamento per la combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2018, n° 100, che recita testualmente "Al fine di concorrere alla riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera (polveri sottili e benzo(a)pirene) e in conformità a quanto previsto con delibera della Giunta Regionale Veneto n° 836/DGR del 06.06.2017, nella stagione invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è vietata";
 - l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
- Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

VISTA la nota a firma del consigliere delegato all'Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, acquisita agli atti del protocollo comunale in data 31.03.2020, con il n° 12694, nella quale si invitano i sindaci a prorogare fino al 15 aprile il divieto di combustione dei residui vegetali sul luogo di produzione al fine "di evitare il contributo alle polveri sottili in questi giorni di anomala concentrazione e soprattutto lo spostamento di persone per svolgere tale attività", considerato che sono tuttora vigenti le disposizioni di contenimento della diffusione del virus "Covid-19";

RITENUTO di accogliere favorevolmente l'invito succitato;

ORDINA

U

COMUNE DI ARZIGNANO
COMUNE DI ARZIGNANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0012903/2020 del 01/04/2020

Firmatario: ALESSIA BEVILACQUA



COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e Paesaggio

Piazza Libertà n.12 - 36071 Arzignano (VI)
Tel.: 0444/476575 | Fax: 0444/476513 | C.F. e P.IVA: 00244950242
e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Il divieto di procedere alle operazioni di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, a decorrere dal momento di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15.04.2020 compreso.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

- che il presente provvedimento venga notificato alla Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione, all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione.

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Arzignano;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI.

INFORMA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- l'ufficio competente del procedimento è il Servizio Gestione Rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e Paesaggio dell'Area Economico Finanziaria;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio, Arch. Giovanni PANAGIN;
- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Libertà 12.

IL SINDACO

Alessia Bevilacqua

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)

